



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno **24 febbraio 2014** presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **CICRESPI SPA**, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/91

Sono presenti:

- per la CICRESPI SPA, Fabio Negri
- per la ASSOLOMBARDA, Erminio Pettinari
- per la FILCAMS CGIL Nazionale, Marisa Moi con delega agli atti del Ministero
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Daniela Rondinelli
- per la UILTUCS Nazionale, Antonio Vargiu
- per la RSA: Daniela Arnaboldi

**PREMESSO CHE**

- la CICRESPI SPA (d'ora in poi Società), con sede legale a Liscate (MI), opera nel settore commercio con un organico aziendale pari a n. 105 lavoratori (tra cui n. 2 dirigenti e n. 2 apprendisti) a cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- la Società, tramite Accordo ministeriale del 21 marzo 2013, sta usufruendo di un periodo di CIGS per crisi aziendale con continuazione dell'attività, in favore di un numero massimo di 88 lavoratori a rotazione tra loro, per un periodo di 12 mesi, dal 25/03/13 al 24/03/14;
- la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo riguardo a n. 59 lavoratori, in data 23/12/13;
- la Società con nota del 07/02/14 (pec n. 3039), avendo chiuso la fase sindacale senza un accordo, ha presentato istanza di incontro presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per l'espletamento della procedura di cui in epigrafe, pertanto, con nota del 12/02/14 (prot. n.

*Li*

*AN*

*AN*

*SA*

*DR*

*MAI*

1

3333), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna;

- Nel corso del presente incontro, la Società dichiara che il periodo di Cassa integrazione del quale sta fruendo, ha permesso la fuoriuscita di circa 20 unità lavorative, ma che l'improvvisa perdita della principale azienda fornitrice, avvenuta nel mese di dicembre 2013, ha riacceso notevolmente la già grave crisi economica aziendale, accentuata oltremodo dalla mancanza di liquidità dovuta al comportamento degli istituti di credito. La Società ritiene che 12 mesi di Cigs per riorganizzazione potrebbero farla uscire definitivamente da questo lungo periodo di crisi. A tal proposito le Parti concordano di richiedere un periodo di trattamento di Cigs per riorganizzazione, a fronte di un articolato piano di investimento sul personale in Cassa e di un rilevante piano di gestione degli esuberanti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

**A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE EX ART. 1 LEGGE 223/91.**

1. Tenuto conto del numero di esuberanti dichiarati dall'Azienda, pari a complessivi 59 lavoratori, la Società presenterà - al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro - istanza di concessione del trattamento di **CIGS per riorganizzazione aziendale** ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91**, per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal **25 marzo 2014** - per un numero massimo di **96 lavoratori**, nelle modalità come di seguito specificate:

- n. 49 lavoratori ( dislocati presso la sede di Liscate-MI-)saranno collocati in Cigs a rotazione tra loro, con una riduzione media del 50% del proprio orario di lavoro;
- n. 47 lavoratori (dislocati presso le sedi di Liscate -MI- e Rome) saranno collocati in Cigs a zero ore senza rotazione a causa della infungibilità con gli altri lavoratori in Cassa e l'attuale cessazione delle attività di loro competenza.

Gli ulteriori n. 5 lavoratori ( dislocati presso la sede di Liscate-MI-)non verranno collocati in Cassa, in quanto non svolgono attività fungibili con gli altri lavoratori

2. La Società richiederà il pagamento dell'integrazione salariale direttamente all'INPS.
3. Le Parti concordano, altresì, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della Cig attraverso incontri periodici in sede territoriale su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori coinvolti e monitorare, altresì, l'attuazione del programma di riorganizzazione.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. Il **Piano di gestione degli esuberanti**, da attuarsi nel corso dei 12 mesi di CIGS, prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:
- Promozione di iniziative volte a favorire tutte le occasioni di fuoriuscita e/o di ricollocazione presso società terze, anche ricorrendo all'istituto del comando/distacco;
  - Blocco del turn over;
  - attivazione di percorsi formativi di riqualificazione professionale finanziati dalla Società nonché attraverso fondi statali o regionali;

- fusione, per incorporazione, della società controllata al 100%, CICRESPI ENGINEERING che consentirà un'azione di sinergia per il rilancio dell'intera azienda;
- collocazione in mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito specificato.

**B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.**

- Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico del personale, che la Società potrà collocare in mobilità i lavoratori posti in Cigs, nel numero massimo degli esuberanti dichiarati, pari a 59 unità, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento e, comunque, nel rispetto dei profili professionali dichiarati in esubero nella citata lettera di avvio della procedura in oggetto.
- Ai lavoratori, che saranno collocati in mobilità con le modalità suindicate, verrà erogato un incentivo all'esodo previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411 cpc.
- Le Parti concordano, altresì, che ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2014.


**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 e la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91.**

Letto, confermato e sottoscritto.


Roma 24 febbraio 2014

CICRESPI SPA



ASSOCIOMAN  


LE OO.SS.



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

